

**CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE
ZONALI PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO
ALL'APPRENDIMENTO
(di cui alla D.G.R. n. 584 del 21/06/2016)**

Linee guida per l'applicazione

Premessa: il rilancio della governance territoriale e le azioni di sistema per il rafforzamento delle Conferenze

Nell'ambito delle politiche della Regione Toscana per l'educazione e l'istruzione, si è molto investito negli ultimi anni per il rilancio della governance territoriale, considerata come sistema di relazioni, processi e responsabilità che costituisce la base fondamentale da cui scaturiscono gli interventi della programmazione nei territori.

A partire dal P.I.G.I. -Piano di indirizzo generale integrato- 2012/2015 approvato con D.C.R. n. 32 del 17/04/2012, si è infatti fortemente promosso il ruolo del ~~Zone~~ ^{territorio} per l'educazione e l'istruzione -e quindi delle Conferenze zonali- che vengono individuate come ambito territoriale ottimale per la programmazione in materia, riprendendo il concetto di sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento costituito "dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita", già contenuto nello spirito della L.R. n.32/2002.

Facendo leva sui principi di integrazione e sussidiarietà, si è agito per portare a sistema il lavoro dei diversi soggetti istituzionali e non, in modo da far convergere verso obiettivi condivisi le politiche, le competenze, gli interventi e le risorse -finanziarie, umane, strumentali- e puntare ad accrescere l'efficacia degli interventi e la sempre maggior corrispondenza di questi alle criticità che si manifestano.

In questo disegno complessivo di rilancio delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, si iscrivono le numerose azioni che la Regione Toscana ha intrapreso in questi anni estendendo la logica della governance territoriale dai Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.-, peraltro essi stessi frutto di una profonda riforma che ha integrato e rivisto strumenti preesistenti, anche progressivamente agli altri campi di intervento.

Si accompagna a tale intento di valorizzare e mettere al centro le Conferenze, la consapevolezza della necessità di un loro rafforzamento, che emerge in special modo in alcuni territori con minor esperienza.

Per contribuire a rendere più solide e forti le Conferenze, e quindi il sistema nel suo complesso, si sono messi in campo molteplici strumenti che si configurano sostanzialmente come "azioni di sistema": dalle iniziative formative e informative, alla creazione di servizi di supporto conoscitivo quali l'Osservatorio regionale per l'educazione e l'istruzione (che gestisce le banche dati e mette a disposizione dati ed elaborazioni sulle aree di intervento, per consentire che la progettazione sul territorio trovi una base informativa di riferimento), alle azioni di coordinamento quali quelle realizzate nell'ambito dell'infanzia da 0 a 6 anni (attraverso il

lavoro regionale con i coordinamenti pedagogici e gestionali dei servizi, articolato anche in gruppi tematici), senza trascurare la messa a disposizione di consistenti risorse finanziarie dedicate alla creazione e al consolidamento delle strutture tecniche che supportano la Conferenza zonale (finanziamento dell'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per l'infanzia e dell'organismo di coordinamento educazione e scuola attraverso riserva di destinazione dei fondi attribuiti ai P.E.Z.).

Nel quadro di questo processo volto al rafforzamento e sviluppo delle Conferenze, si colloca come fondamentale azione di sistema anche la scelta regionale di procedere all'emanazione dei "Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione" con la D.G.R. n. 584/2016, che hanno creato il presupposto affinché ogni Zona trovi occasione di riflettere sulla propria realtà e sull'importante ruolo che è chiamata a svolgere e si adoperi conseguentemente per raggiungere, a partire dalla propria regolamentazione interna, un'efficace organizzazione del proprio operare e dei propri uffici.

Va tenuto presente che negli anni si è sedimentata su questo tema una stratificazione di disposizioni regionali emanate attraverso vari strumenti (piani di indirizzo, deliberazioni,...) che hanno dato alcune indicazioni organizzative alle Zone, anche se spesso a partire da temi specifici e quindi affrontandone l'organizzazione in maniera parziale; si pensi a questo proposito ai diversi provvedimenti che nel tempo hanno originato, ad esempio, la costituzione dei CRED. Ad oggi ne discende un quadro dispositivo che fa registrare la coesistenza di strumenti vari, a volte non più in vigore, comunque da aggiornare o di taglio settoriale e magari rimodificati nel tempo in modo non analitico; tutto ciò -nella logica delle politiche di rilancio della governance già richiamate- ha fatto sentire da più parti l'esigenza di procedere ad una ridefinizione dell'organizzazione delle Zone che, a partire dalle positive esperienze fatte, proceda a sistematizzare e aggiornare le direttive regionali in modo coerente e sia veicolo di promozione delle necessarie strutture specie laddove se ne riscontra la carenza.

I Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali

L'attenzione alle modalità organizzative delle Zone da parte della Regione Toscana non è di natura meramente formale, ma è finalizzata a perseguire, anche se può sembrare un percorso indiretto, obiettivi di natura sostanziale. Diviene sempre più evidente, infatti, come un'adequata e stabile organizzazione della Zona sia il veicolo imprescindibile per dare solidità e continuità alla programmazione sul territorio e per perseguire la qualità e l'efficacia degli interventi messi in campo.

Infatti nei Criteri è riportato che:

sono emanati ai sensi della L.R. 32/2002 art. 6 ter "Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione" c. 2: "La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale" e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 47/R/2003 art. 7 "Regole generali di funzionamento del sistema integrato" c. 2: "La Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo"

La recente riforma della LR 32/2002 ha affinato alcuni elementi del sistema regionale e locale della governance che presiede all'attuazione del sistema integrato istruzione, formazione e lavoro. Tra questi preme ricordare l'introduzione di una Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle diverse politiche regionali, che contribuisce a rafforzare il ruolo delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione chiamandone a partecipare al proprio interno una rappresentanza, assieme a quella dei soggetti

istituzionali e non appartenenti al sistema dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, dell'università e delle parti sociali¹.

Le Conferenze Zonali sono chiamate ad aggiornare il proprio regolamento o, se sprovviste, ad adottarlo, in conformità ai contenuti dei presenti Criteri, nonché della L.R. 32/2002 e dei Regolamenti attuativi D.P.G.R. 47/R/2003 e D.P.G.R. 41/R/2013, entro il termine del 31/10/2016;²

Tale termine temporale, in considerazione dell'importanza del momento che si sta svolgendo come importante occasione di crescita per tutto il Sistema e della complessità che deriva dalle trasformazioni indotte, è stato successivamente spostato, aprendo al contempo ad un'ulteriore fase di riflessione e confronto condivisa tra gli attori di tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di tracciare anche assieme un percorso di applicazione efficace e sostanziale dei nuovi indirizzi regionali. Per far ciò si è attivato uno specifico gruppo tecnico che ha preso le mosse dall'esperienza di alcuni C.R.E.D. operanti da tempo in Toscana, il cui lavoro ha contribuito a far scaturire le presenti Linee guida. Il termine per l'aggiornamento o adozione del nuovo regolamento da parte delle Conferenze zonali viene quindi fissato al 5 giugno 2017.

A sottolineare l'irrinunciabilità ad un'appropriata organizzazione zonale, i Criteri stabiliscono che:

l'avvenuta adozione di adeguato regolamento costituisce condizione di accesso ai finanziamenti regionali in materia di educazione e istruzione in relazione a quanto previsto dal presente atto.

I regolamenti zonali necessitano di progressivi aggiornamenti nel tempo in funzione dei mutamenti della normativa e del quadro di riferimento.³

Quanto ai contenuti del regolamento, i Criteri prevedono che:

Il regolamento zonale dovrà disciplinare:

- il funzionamento della Conferenza
- la costituzione degli organismi/strutture tecniche permanenti zonali (articolarioni operative della zona), la loro composizione e i loro compiti
- il sistema di relazioni tra i diversi organismi e soggetti
- l'organizzazione del processo di governance locale, in coerenza con la normativa e le direttive regionali in tal senso

La Conferenza zonale, nel definire i propri organismi/strutture tecniche permanenti meglio descritti di seguito e le loro modalità organizzative, può prevedere che la propria Struttura di supporto tecnico organizzativo (già Segreteria tecnica), come pure gli altri organismi/strutture zonali, vengano anche a sovrapporsi nella composizione (per intero o in parzialmente) in quanto ne fanno parte i medesimi referenti/persone. Resta fermo che occorre comunque che venga garantito l'esercizio di tutte le funzioni qui previste nel rispetto dei principi di riferimento⁴.

Questo passaggio intende chiarire che la previsione di strutture tecniche interne alla Zona non implica necessariamente un proliferare di figure professionali, quanto piuttosto una determinata organizzazione del lavoro che deve però necessariamente prevedere lo svolgimento di certe funzioni

¹ art. 6 ter 1 della L.R. n. 32/2002 e art. 7 bis e art. 7 ter del Regolamento D.P.G.R. n. 47/R/2003 di attuazione della L.R. n. 32/2002.

² D.G.R. n. 584 del 21/06/2016 "L.R. n. 32/2002 Art. 6 ter: "Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione" (di seguito D.G.R. n. 584/2016)

³ D.G.R. n. 584/2016

⁴ D.G.R. n. 584/2016

sul territorio alle quali non si può rinunciare. Va da sé che, come accade sovente all'interno di ogni pubblica amministrazione, una stessa persona fisica -dirigente, funzionario, operatore- possa essere coinvolta, in qualità di referente o di addetto, all'interno di più di una struttura tecnica, magari per svolgere di volta in volta funzioni diverse. Tale presenza multipla non va, però, confusa con le diverse funzioni da svolgere per ciascuna delle strutture tecniche, che devono comunque distinguersi con chiarezza nell'ambito del disegno complessivo.

Ancora in relazione alle modalità con le quali le Zone possano dar luogo alla creazione o consolidamento delle proprie strutture tecniche, i Criteri indicano la gestione associata di funzioni, tramite Unione di Comuni o convenzionamento⁵, come soluzione tecnico/amministrativa estremamente funzionale a rispondere alle esigenze di ottimizzazione dell'organizzazione degli uffici, con notevoli vantaggi di gestione di personale, carichi di lavoro e risorse.

Tali considerazioni si basano anche sul fatto che la Conferenza, non avendo una propria personalità giuridica, ha bisogno di trovare forme di organizzazione che diano garanzie anche sul piano amministrativo.

Dall'osservazione delle realtà già esistenti in cui la Conferenza zonale insiste su un territorio costituito da Unione di Comuni con gestione associata e si è dotata, ad esempio, della struttura tecnica del CRED prevedendola come ufficio o articolazione dell'Unione dei Comuni, risulta evidente come tale soluzione consenta sì un vantaggio organizzativo per tutti i comuni componenti, ma, al tempo stesso, un'ulteriore facilitazione affinché le azioni intraprese siano effettivamente integrate e condotte nell'interesse di tutti i comuni stessi, che trovano nell'Unione il proprio naturale interlocutore attuativo.

Questo assetto risulta molto più convincente di quello basato sull'individuazione all'interno della Zona di un "comune capofila" che spesso viene praticato, ma che allo stato attuale risulta, per molti aspetti, superato.

La gestione associata può rappresentare, inoltre, una via non solo per dare vita alle strutture tecniche zonali, ma anche per gestire e realizzare progetti e attività, quali quelle comprese nei P.E.Z. e molte altre in campo educativo e di istruzione, con una gestione centralizzata di finanziamenti, procedimenti amministrativi, risorse umane e strumentali che non può che incentivare l'efficienza del sistema. Su questo versante, i Criteri prevedono che:

La Conferenza zonale promuove la gestione associata tra i Comuni che la compongono delle funzioni inerenti le materie di propria competenza, anche attraverso la forma dell'Unione di Comuni. La gestione associata è praticata, in particolare, per la costituzione e il funzionamento delle strutture e organismi tecnici di supporto di cui al presente atto. ⁶

Le diverse Conferenze zonali della Toscana stabiliscono occasioni di confronto reciproco, al fine di armonizzare gli interventi, esprimere una rappresentanza unitaria nei confronti della Regione -compresa quella richiesta per la partecipazione alla Conferenza regionale- e favorire la circolazione di buone pratiche ed esperienze.⁷

⁵ Ai sensi della L.R. n. 68/2011

⁶ D.G.R. n. 584/2016

⁷ D.G.R. n. 584/2016

Strutturazione/organizzazione della Zona

I Criteri passano quindi ad elencare e descrivere gli organismi permanenti essenziali di cui ogni Zona deve essere dotata per il proprio funzionamento, prevedendo quattro diversi organismi, ognuno con proprie specifiche funzioni, ma fortemente correlati tra loro:

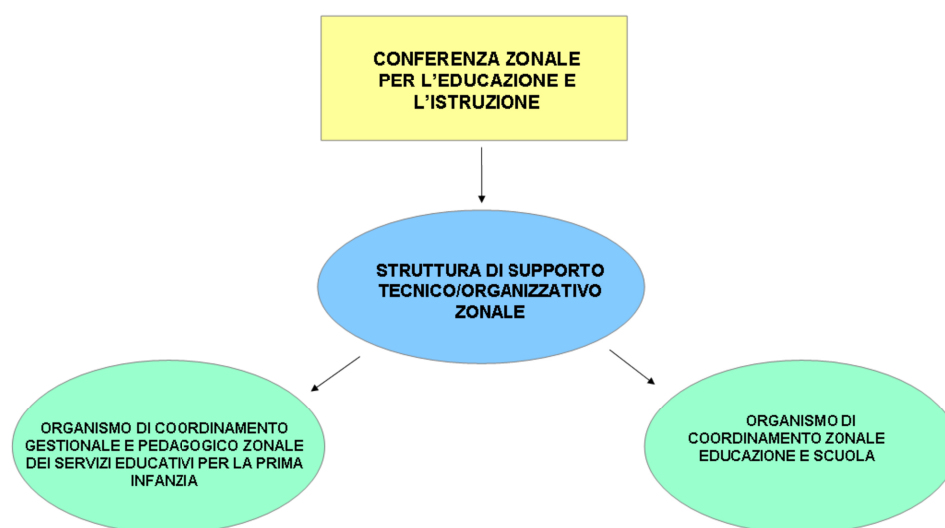
- Organismi di carattere trasversale:

- 1) Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione (organismo politico)
- 2) Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale (organismo/struttura tecnica)

- Organismi di carattere tematico:

- A) Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola (organismo/struttura tecnica riferito all'area della scuola e dell'educazione)
- B) Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (organismo riferito all'area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6)

Si tratta quindi di organizzare la Zona secondo un'articolazione che si può così rappresentare in forma di schema sintetico:



Innanzitutto i Criteri prendono in esame la Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione, che ha un ruolo di indirizzo e programmazione e rappresenta l'organo politico esecutivo -e quindi si può concepire come la "giunta"- della Zona, che trova previsione nella stessa Legge n. 32/2002 che ne determina anche la composizione. Ovviamente la Conferenza ha carattere trasversale, nel senso che le sue competenze si dispiegano in tutte le aree di interesse: dai servizi educativi per la prima infanzia all'educazione degli adulti, nella logica del sistema integrato per l'apprendimento per tutta la vita.

1) CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE

È l'organo politico della Zona

La sua composizione è definita dall'art. 6 ter c. 1 della L.R. 32/2002 “La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio- sanitaria”.

La Conferenza zonale è l'organo che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni/unioni di comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della Zona stessa; tale territorio costituisce ambito ottimale per le politiche locali di educazione e istruzione.

Le Conferenze zonali promuovono la più ampia partecipazione, aperta, trasparente e integrata, a tutti i soggetti portatori di interessi che possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale dell'educazione e istruzione.

A supporto delle politiche locali e per la costruzione e il funzionamento a livello territoriale del sistema integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza zonale, valorizzando le esperienze già esistenti, si dota dei necessari organismi tecnici permanenti, che costituiscono articolazioni operative della Conferenza medesima e hanno carattere sia trasversale che tematico (vedi anche art. 7 c. 1 lett. c del Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 di attuazione della L.R. 32/2002).⁸



Regione Toscana



Regione Toscana

GLI ORGANISMI PERMANENTI ZONALI



La Conferenza zonale è quindi l'organo cui compete il ruolo decisionale in merito alle politiche da intraprendere.

È evidente che la Conferenza, organismo politico investito di crescenti ed importanti funzioni di scelta programmatica, per poter effettivamente svolgere in modo proficuo il proprio ruolo ha bisogno di dotarsi di adeguate strutture tecniche che lo supportino nelle diverse fasi del proprio percorso: dall'analisi preliminare del

contesto e delle criticità, alla definizione della programmazione e dei relativi strumenti, all'attuazione degli interventi, nonché al loro monitoraggio/valutazione e riprogrammazione. Si

tratta, infatti, di strutture/organismi tecnici permanenti, che si configurano come articolazioni tecniche della Conferenza e ne costituiscono il “braccio operativo”; la loro istituzione e adeguatezza è considerata preconditione per lo sviluppo di una programmazione efficace, nonché per la tenuta del sistema territoriale stesso.

Nel ricordare il ruolo che la Conferenza è chiamata a svolgere, i Criteri riprendono il concetto di partecipazione che la legge stessa ha già enunciato come principio da garantire in riferimento a scuole, province e parti sociali, e lo estendono a “tutti i soggetti portatori di interessi che possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale dell'educazione e istruzione”.

Nei paragrafi successivi, i Criteri chiariscono che la partecipazione dei soggetti territoriali si sostanzia attraverso la costituzione di tavoli tecnici permanenti e gruppi di lavoro, che affrontano le diverse tematiche d'interesse e trovano interlocuzione nelle strutture tecnico

⁸ D.G.R. n. 584/2016

organizzative zonali; inoltre l'esistenza stessa delle citate strutture tecniche costituisce di per sé un veicolo di partecipazione, in quanto tali strutture/organismi sono chiamate a curare il sistema di relazioni sul territorio, divenendo il punto di riferimento stabile e qualificato per tutti i soggetti pubblici e privati del sistema.

È importante sottolineare che la previsione dell'articolazione della Zona nei diversi organismi/strutture tecniche di seguito trattati, non va intesa assolutamente come tesa ad un'ulteriore frammentazione delle competenze o una gerarchizzazione, che rischierebbero di generare appesantimento o burocrazia; si tratta invece di dare forma e sostanza ad un metodo di lavoro veramente integrato che offra garanzie nel lungo periodo di sviluppo, coerenza, continuità e tenuta di tutto il sistema territoriale.

Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione ⁹	
natura	politica (organo politico collegiale)
competenze	trasversali e generali (dai tre mesi all'età adulta)
funzioni	• definisce le politiche e indirizzi zonali, in coerenza con gli indirizzi regionali • programma interventi integrati ed unitari sulla base di bisogni, caratteristiche, risorse e opportunità dell'intero territorio zonale • coordina e armonizza azione dei comuni/unioni • organizza il processo di governance locale • si dota di regolamento interno di funzionamento • si dota dei necessari organismi tecnici permanenti zonali, di cui si avvale • promuove la partecipazione dei soggetti territoriali
composizione	sindaci o assessori delegati di ciascun comune componente la Zona (e unioni di comuni)
figure previste all'interno	• presidente

Dopo la Conferenza -organismo di natura politica-, l'altro organismo di carattere trasversale e generale, cioè con competenze riferite a tutte le tematiche delle aree di interesse per gli interventi -dai tre mesi all'età adulta-, è la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale -organismo di natura tecnica-.

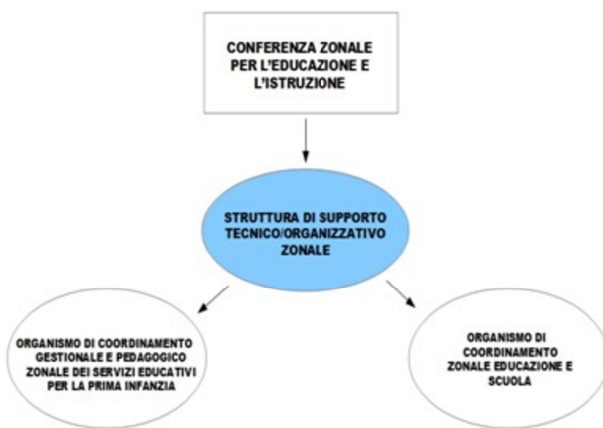
2) STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE

È l'organismo tecnico, cioè la struttura di supporto per la programmazione, della Conferenza zonale.

È costituito, nelle forme stabilite dalla Conferenza, un organismo di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima che ha il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza. Finora tale organismo è stato denominato Segreteria tecnica della Conferenza.¹⁰

⁹ La tabella ha solo scopo di sintesi e non sostituisce il testo

¹⁰ D.G.R. n. 584/2016



I Criteri concepiscono la Struttura di supporto zonale non come mera segreteria amministrativa (la denominazione usata in passato di “segreteria tecnica” ha rischiato di generare fraintendimenti in tal senso), ma come ben altro: si tratta, infatti, di una struttura con competenze tecniche per la stesura della programmazione zonale, che provvede a sviluppare e articolare sulla base delle scelte politiche stabilite dalla Conferenza, nonché a stilare gli atti della Zona per la loro adozione.

È importante considerare che la Struttura di supporto non vada, di nuovo, intesa come un “collettore”, cioè un punto di raccolta di molteplici istanze da trasmettere ai decisori e da far convogliare in una programmazione frammentaria che costituisce un “pacchetto” di iniziative poco collegate tra loro, bensì come quel soggetto qualificato che ha la capacità di supportare la Conferenza proponendo ai decisori le opzioni possibili per una programmazione organica ed integrata che sia effettivamente unitaria per tutta la Zona e, partendo dalle criticità effettive riscontrate sul territorio, individui le strategie di intervento più idonee a raggiungere gli obiettivi e le priorità comuni a tutto il territorio zonale.

Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni/unioni di comuni che compongono la Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento; è lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale.

La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento con la Conferenza dei due diversi organismi zionali riportati di seguito per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi.¹¹

Tra le funzioni fondamentali che la Struttura di supporto svolge, c’è quella di tenere le relazioni tra tutti i comuni della Zona, in modo da assicurare che la programmazione, intesa appunto come unitaria a livello di intera Zona, sia effettivamente integrata orizzontalmente tra i comuni e frutto di scelte collegiali tra i medesimi.

La Struttura di supporto è organismo trasversale e generale, cioè con competenze riferite a tutte le tematiche delle aree di interesse per gli interventi -dai tre mesi all’età adulta- e svolge, inoltre, funzioni di coordinamento degli altri due organismi tematici e funzioni di coordinamento delle relazioni tra i due organismi anche, in particolar modo, quando si affrontano questioni che riguardano entrambe le aree di interesse (come possono essere, ad esempio, i temi della disabilità e dell’intercultura, che vanno a coinvolgere sia l’area dell’infanzia che l’area dell’educazione e scuola), nonché di coordinamento tra i due organismi tematici e la parte politica, cioè la Conferenza.

La composizione della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è esplicitamente formalizzata, anche al fine di assicurare continuità e coerenza, ed è ispirata ai principi di collegialità e integrazione: al suo interno sono presenti rappresentanze di ogni comune/unione di comuni componente la Zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici competenti in materia di educazione e di istruzione.¹²

¹¹ D.G.R. n. 584/2016

¹² D.G.R. n. 584/2016

Con questo passaggio i Criteri chiariscono che la Struttura di supporto non è sintetizzata da un singolo addetto, ma si configura come un organo tecnico collegiale (gruppo di lavoro tra i tecnici), all'interno del quale si collocano i referenti dei settori educazione e istruzione di tutti i comuni della Zona che vi partecipano attivamente.

La composizione della Struttura di supporto è fissa e necessita di essere chiaramente individuata e formalizzata per garantirne funzionalità, solidità e continuità nel tempo.

All'interno di tale organismo viene individuato un coordinatore (espressione dei comuni/unioni di comuni) che la presiede e ne è il referente anche verso l'esterno.

Alla Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale deve inoltre corrispondere un responsabile di riferimento (dirigente o comunque una figura responsabile avente anche rilevanza esterna) appartenente all'articolazione dei comuni/unioni di comuni. Il dirigente assicura la redazione e l'adozione degli atti amministrativi zonal di programmazione, monitoraggio e rendicontazione e ne è responsabile.

In caso di esercizio di funzioni dei Comuni/unioni di comuni in forma associata, può essere individuato uno specifico ufficio di un comune/unione di comuni che assolva unitariamente alle funzioni della Struttura di supporto zonale.¹³

Il referente/coordinatore della Struttura di supporto viene individuato tra i componenti dell'organismo stesso ed è chiamato a presiederlo, oltre che ad essere il referente tecnico della Struttura zonale di appartenenza, ad esempio in occasione dei rapporti con la Regione, la Provincia, e con le altre Zone.

A solo titolo esemplificativo, si segnala inoltre la possibilità di adottare un modello organizzativo che assegni a ciascun referente dei Comuni la cura di una certa area tematica, al fine di una maggior condivisione e per responsabilizzare ciascun Comune, oltre il coordinatore, nella partecipazione attiva e nello svolgimento delle proprie funzioni.

Nei Criteri si ribadisce, inoltre, che è necessaria l'individuazione di una figura di responsabile della Struttura di supporto (un dirigente oppure comunque una figura che abbia rilevanza esterna in base all'ordinamento comunale), cioè colui che ha potere di firma e assunzione di atti anche in riferimento alla gestione delle risorse attribuite alla Zona per la propria programmazione, ad esempio responsabile del P.E.Z. o di altri progetti presentati dalla Zona alla Regione Toscana, loro monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti. Le due figure di referente e di responsabile della Struttura possono coincidere nella stessa persona fisica oppure essere attribuite a due persone distinte, in funzione delle modalità organizzative degli enti di appartenenza.

Rispetto alla composizione della Struttura di supporto, si può prevedere un'eccezione nel caso in cui nella Zona si sia scelto di svolgere questa funzione in forma di gestione associata -soluzione auspicata e preferibile per tutte le questioni dell'ambito educativo e di istruzione-, mediante unione di comuni o convenzionamento. In caso di gestione associata non si tratterà quindi, di formulare un organismo collegiale con tutti i referenti dei comuni, ma di individuare un ufficio o articolazione competente all'interno della gestione associata al quale la Conferenza assegna ruolo e funzioni di Struttura di supporto per tutti i comuni associati, in nome e per conto dei quali tale ufficio incaricato agisce; una Struttura così costituita assolve, infatti, implicitamente al criterio di collegialità e rappresentanza di tutti gli enti. Dovranno essere comunque individuate modalità di raccordo tra i comuni.

¹³ D.G.R. n. 584/2016

Struttura di supporto tecnico organizzativo ¹⁴	
natura	tecnica (organo tecnico collegiale oppure, in caso di gestione associata, articolazione tecnica della Zona)
competenze	trasversali e generali (dai tre mesi all'età adulta)
funzioni	• supporta la Conferenza sul piano tecnico • è snodo centrale del sistema territoriale • attiva processo governance • propone a Conferenza opzioni possibili per programmazione • predispone programmazione zonale, sulla base delle scelte politiche della Conferenza • cura formazione atti di programmazione • assicura rapporti tra comuni e unioni di comuni • assicura rapporti tra Zona e soggetti del Sistema ai diversi livelli • coordina i due organismi tecnici tematici (coordinamento di tipo organizzativo, gestionale, amministrativo) • coordina le relazioni tra i due organismi tematici e la Conferenza • assicura gestione procedurale (controllo di gestione, valutazione)
composizione	tecnici referenti di ciascun comune e unione di comuni componenti la Zona oppure, in caso di gestione associata, ufficio tecnico con personale dedicato
figure previste all'interno	• coordinatore/referente • dirigente responsabile

Dopo i due organismi zionali avente carattere generale e trasversale, cioè la Conferenza -di natura politica- e la Struttura di supporto tecnico/organizzativo -di natura tecnica-, i Criteri passano a descrivere gli altri due organismi previsti -entrambi di natura tecnica- che hanno carattere tematico, cioè con competenze riferite ad un'area specifica delle tematiche d'interesse per gli interventi: l'Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola (organismo/struttura tecnica riferito all'area della scuola e dell'educazione) e l'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (organismo riferito all'area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6).

Gli organismi tematici:

A) ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA

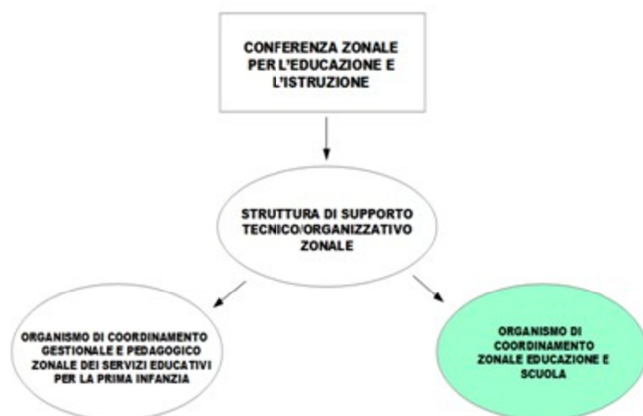
È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività e l'erogazione di servizi ai destinatari.

Questo organismo di coordinamento, spesso riferibile agli attuali CRED dove esistenti, garantisce l'integrazione delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare tra i diversi Comuni/Unioni di Comuni e tra la Zona e le Istituzioni scolastiche -o meglio le reti di scuole, quando costituite- in modo da assicurare la coprogettazione tra enti locali e scuole. Garantisce inoltre l'integrazione con i diversi soggetti territoriali operanti in materia.

L'organismo di coordinamento educazione e scuola costituisce un presidio territoriale sulle tematiche e agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.¹⁵

¹⁴ La tabella ha solo scopo di sintesi e non sostituisce il testo

¹⁵ D.G.R. n. 584/2016



Questo Organismo costituisce un elemento di novità, in quanto è proprio in occasione dei Criteri che se ne definisce il ruolo e le competenze, sebbene quanto descritto ripercorra in gran parte quanto già attuato in molte esperienze territoriali attraverso i CRED -centri risorse educative e didattiche-. Ne deriva che i Criteri, assieme alle presenti Linee guida per la loro applicazione e alle Linee guida per i P.E.Z. dall'a.s. 2016/2017, costituiscono da un lato un'occasione di promozione e

realizzazione di questi organismi nelle Zone in cui non esistono strutture, dall'altro un'occasione di rilancio e consolidamento dei CRED laddove già presenti. Questi ultimi, nel caso in cui assumano il ruolo e la denominazione di Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola, saranno da reimpostare e attualizzare alla luce, appunto, delle disposizioni regionali che regolamentano l'Organismo e l'intera strutturazione della Zona.

Si tratta di un Organismo tematico, cioè specializzato in un'area di interesse ben definita tra quelle che riguardano la Conferenza, sebbene piuttosto ampia: si va infatti dall'educazione -di bambini, adolescenti ed adulti, sia formale che non formale- all'istruzione -dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di II grado, sia con interventi entro l'orario scolastico che extrascolastico-. Tale ampiezza di competenze viene affrontata anche attraverso la costituzione di specifici tavoli tecnici/gruppi di lavoro descritti più avanti.

L'Organismo di coordinamento educazione e scuola supporta sul piano tecnico la Conferenza per la formulazione della programmazione unitaria zonale degli interventi, a partire dall'analisi dei bisogni territoriali -basata anche sull'esame, elaborazione e interpretazione dei dati statistici di contesto e di performance del Sistema messi a disposizione dalla Regione Toscana mediante l'Osservatorio regionale educazione e istruzione e da altre fonti-, individuando le criticità da affrontare e le strategie perseguibili derivate dagli obiettivi definiti a livello politico, in coerenza con le risorse -finanziarie, umane, culturali, sociali- a disposizione nel territorio.

È cura dell'Organismo provvedere ad assicurare l'effettiva applicazione della programmazione, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei risultati attesi, ai fini di una costante riflessione per la riprogrammazione.

Questa struttura tecnica può, inoltre, provvedere in prima persona alla gestione e alla realizzazione delle attività previste nella programmazione erogandone i servizi ai destinatari, sia direttamente -con proprio personale dedicato- sia indirettamente -affidando a soggetti esterni individuati-.

Da come si configurano le competenze dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola, emerge che si tratta sostanzialmente di un ufficio, di un'articolazione tecnica degli enti locali, che è espressione di tutti i comuni componenti la zona o, ancora meglio, nasce dalla gestione associata di funzioni tra i comuni stessi (tramite unione di comuni o convenzionamento).

L'Organismo, in quanto unico per tutto l'ambito zonale, assicura che la programmazione sia organica e integrata orizzontalmente tra tutti i comuni della Zona. Rappresenta un punto di riferimento per tutti i comuni -che vi si riconoscono- e per tutti i soggetti del territorio, istituzionali e non, che sono coinvolti nelle iniziative del sistema integrato: un vero e proprio presidio territoriale.

Per tutta la programmazione che riguarda i rapporti con le scuole, l'Organismo assicura che gli interventi siano individuati attraverso una reale coprogettazione tra Zona e Istituzioni scolastiche riunite in rete.

Le Reti Zonali di scuole

È necessario, infatti, che le istituzioni scolastiche costituiscano tra di loro una rete che copra il territorio della Zona, così come previsto dalla L.R. n. 32/2002¹⁶; l'aggregazione delle scuole in una rete formalizzata e permanente consente di avere un'interlocuzione chiara e strutturata Zona-Scuole (raggruppamento di comuni-raggruppamento di scuole), fondamentale per garantire che si realizzi la co-progettazione (progettare insieme, con partecipazione di entrambi a scelte e responsabilità, ognuno secondo il proprio ruolo istituzionale) e si prendano iniziative di tenore ampio e coordinato che superino il rischio di frammentazioni e ripetitività, perseguendo una sempre maggior efficacia.

La rete di scuole ha carattere di rete territoriale permanente (non si tratta di rete a carattere occasionale o di rete su specifica tematica) e può essere costituita come rete di sub-ambito in riferimento agli ambiti territoriali previsti dalla L. 107/2015¹⁷, in quanto questi ultimi in Toscana sono delimitati, per lo più, con confini corrispondenti ad insiemi di più Zone per l'educazione e l'istruzione; le reti di scuole di sub-ambito hanno, quindi, territorio corrispondente a quello della Zona, sono sottoinsiemi della rete di ambito prevista dal MIUR, comprendono tutti gli ordini di scuola presenti nella Zona e sono finalizzate a coordinare e coprogettare tutti gli interventi con il territorio, in primis con gli enti locali.

Per migliorare il sistema di relazioni all'interno della rete di scuole e tra la rete e l'Organismo di coordinamento educazione e scuola, può essere individuata all'interno della rete stessa una figura con ruolo di funzione strumentale per ciascuno dei diversi temi (figura strumentale per la dispersione, per l'inclusione, per l'orientamento...); tale figura è di livello zonale (cioè è il referente tecnico tematico della rete zonale di scuole), collabora con l'Organismo zonale educazione e scuola e partecipa ai diversi tavoli tecnici/gruppi di lavoro come referente della rete di scuole.

Anche all'interno dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola viene individuata una figura di referente/coordinatore che, oltre a sovrintenderne il funzionamento, è il referente tecnico dell'Organismo zonale di appartenenza nei confronti delle altre tre strutture della Zona e dei soggetti esterni, ad esempio in occasione dei rapporti con la Regione, la Provincia, e con le altre Zone.

All'interno di tale organismo viene individuato un coordinatore (espressione dei comuni/unioni di comuni) che ne è il referente anche verso l'esterno.¹⁸

Le tematiche di competenza dell'Organismo abbracciano un campo piuttosto vasto; i Criteri ne elencano alcune a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

A titolo esemplificativo, sono citabili alcune tematiche trattate:

- contrasto alla dispersione scolastica
- inclusione della disabilità
- integrazione interculturale

¹⁶ comma 5 art. 6 ter della L.R. n. 32/2002 e comma 6 "Le reti di scuole, costituite ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con DPR 8/03/1999 n. 275 rappresentano almeno il 50% delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona"

¹⁷ Art. 1 commi 66) e 70) 71) 72) L. n. 107 del 13/07/2015

¹⁸ D.G.R. n. 584/2016

- dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa con relativi piani annuali
- servizi di supporto alla scuola
- educazione non formale di giovani e adolescenti
- apprendimento permanente e educazione degli adulti.....

A queste cui si possono senz'altro aggiungere:

- diritto allo studio
- orientamento
- educazione non formale dei bambini
- attività educative e socializzanti extrascolastiche

come pure altre eventuali, quali quelle di seguito elencate ed altre che possono emergere nel tempo:

- educazione ambientale
- discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), come sapere scientifico, coding, ecc
- discipline artistico/espressive
- alternanza scuola-lavoro

Per affrontare le molteplici tematiche di propria competenza e collaborare in una logica di sistema integrato con i diversi soggetti del territorio, pubblici e privati, che a vario titolo sono coinvolti, ricercando con questi un costante dialogo, l'Organismo di coordinamento educazione e scuola istituisce una serie di diversi tavoli tecnici/gruppi di lavoro. La costituzione dei tavoli/gruppi promuove e assicura la partecipazione dei diversi soggetti alla programmazione della Zona, oltre a garantire la stabilità di un sistema costante di relazioni tra la Zona e i diversi soggetti che si rinsalda continuamente.

Il lavoro mirato all'interno dei tavoli/gruppi consente l'esplicitazione dei bisogni, la condivisione di percorsi e l'approfondimento delle materie specifiche.

La composizione dei tavoli/gruppi può essere su più livelli, anche prevedendo tavoli/gruppi di base ristretti che possono essere ampliati di volta in volta secondo le specifiche necessità.

La struttura di supporto per la gestione delle attività in ambito scolastico ed educativo assicura l'integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non) realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici e articolati su più livelli, ai quali partecipano i soggetti medesimi.

La composizione di detti tavoli tecnici/gruppi di lavoro deve promuovere e assicurare, ogniquale volta siano trattate materie di competenza, la partecipazione di rappresentanti di:

- istituzioni scolastiche autonome -ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 lett. a) della L.R. 32/2002-, o meglio delle reti di scuole, quando costituite -ai sensi dell'art. 6 ter c. 6 della L.R. 32/2002- che rappresentano almeno il 50% delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona
- scuole paritarie degli enti locali e private -ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 lett. b) della L.R. 32/2002-
- province e città metropolitana -ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 lett. c) della L.R. 32/2002-
- parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria -ai sensi dell'art. 6 ter c. 7 della L.R. 32/2002-
- ASL
- Società della salute
- CPIA
- formazione professionale.....
- lavoro.....
- associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'istruzione e dell'educazione
- università

- reti territoriali per l'apprendimento permanente

La composizione viene integrata anche mediante l'opportuno ampliamento, di volta in volta, di un gruppo di base.¹⁹

I tavoli tecnici/gruppi di lavoro possono essere costituiti dalla Zona anche se non è espressamente prevista una disponibilità di finanziamenti sulle specifiche materie, allo scopo di mantenere ad esempio un ruolo di coordinamento o supervisione da parte della Zona rispetto a determinati temi d'interesse.

Senza voler essere esaustivi, si possono esemplificare di seguito le composizioni-tipo di alcuni dei tavoli tecnici/gruppi di lavoro:

contrasto alla dispersione scolastica

- organismo zonale di coordinamento educazione e scuola (presiede e coordina il tavolo)
- rete zonale di scuole (o istituzioni scolastiche)
- scuole paritarie
- USP
- provincia/città metropolitana
- ASL
- CPIA
- formazione professionale
- lavoro
- associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'istruzione e dell'educazione
- centri per l'impiego
- università

inclusione della disabilità

- organismo zonale di coordinamento educazione e scuola (presiede e coordina il tavolo)
- rete zonale di scuole (o istituzioni scolastiche)
- scuole paritarie
- USP
- provincia/città metropolitana
- ASL
- Società della salute
- associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'istruzione e dell'educazione

integrazione interculturale

- organismo zonale di coordinamento educazione e scuola (presiede e coordina il tavolo)
- rete zonale di scuole (o istituzioni scolastiche)
- scuole paritarie
- USP
- provincia/città metropolitana
- ASL
- Società della salute
- associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'istruzione e dell'educazione

¹⁹ D.G.R. n. 584/2016

dimensionamento della rete scolastica e programmazione offerta formativa

- organismo zonale di coordinamento educazione e scuola (presiede e coordina il tavolo)
- rete zonale di scuole (o istituzioni scolastiche)
- scuole paritarie
- provincia/città metropolitana
- CPIA
- USP
- parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria -ai sensi dell'art. 6 ter c. 7 della L.R. 32/2002-

Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola ²⁰	
natura	tecnica (articolazione tecnica specialistica della Zona)
competenze	tematiche: materia educativa e scolastica
funzioni	• supporta la Conferenza sul piano tecnico e organizzativo per le materie di competenza • effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici • realizza analisi dei bisogni e criticità • predispone programmazione e progettazione zonale, anche di dettaglio, sulla base delle scelte politiche della Conferenza e in modo integrato tra i comuni/unioni di comuni • può realizzare e gestire attività ed erogare servizi (direttamente o indirettamente) • assicura effettiva applicazione della programmazione • realizza monitoraggio interventi e verifica dei risultati, anche per la riprogrammazione • implementa banche dati e flussi informativi • assicura la coprogettazione con la rete zonale di scuole • assicura costituzione, coordinamento e funzionamento dei tavoli tecnici/gruppi di lavoro sulle diverse tematiche di competenza • cura relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo) • si relaziona strettamente con gli altri due organismi tecnici zonali • è elemento di raccordo tra le istanze dei tavoli tecnici e la struttura di supporto, in entrambe le direzioni • è punto di riferimento e presidio territoriale in materia
composizione	ufficio tecnico con personale dedicato
figure previste all'interno	• coordinatore/referente

Al fine di poter espletare le sue funzioni l'Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola deve poter contare su adeguato personale: possono necessitare una o più persone dedicate, a tempo pieno o part time, con competenze professionali di facilitazione e di capacità di gestire reti e relazioni, come anche di tipo pedagogico e/o gestionale e amministrativo, il tutto in funzione delle caratteristiche della zona.

L'organismo/struttura di coordinamento può essere realizzato attraverso varie modalità (anche coesistenti tra loro), quali, ad esempio:

- mediante l'individuazione di personale interno all'amministrazione appositamente destinato in modo stabile allo svolgimento di queste funzioni (personale dei comuni/unioni di comuni),
- avvalendosi di strutture esterne all'amministrazione (pubbliche o private),
- avvalendosi (anche) di professionisti esterni tramite incarico, ecc.

Molto probabilmente la prima ipotesi è da preferire in quanto offre maggiori garanzie di stabilità nel tempo e di "crescita" della Zona; è consigliabile quindi, in primo luogo, una riflessione e verifica sull'applicabilità di tale modalità mediante personale interno.

²⁰ La tabella ha solo scopo di sintesi e non sostituisce il testo

Per ultimo i Criteri analizzano l'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia:

B) ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

È costituito ai sensi di:

- L.R. 32/2002 art. 3 bis "Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia" c. 5 lettera a)
- Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 art. 8

Agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.



Il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale ha già avuto ampia trattazione (L.R. 32/2002 art. 3 bis "Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia" c. 5 lettera a. e Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 art. 8)

Art. 8

Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le Conferenze zonali per l'istruzione costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.
2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'istruzione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
 - a) supportano le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;
 - c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
 - d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.²¹

Oltre a ciò, se ne parla in altri documenti, nelle linee guida del Regolamento stesso, in materiali di iniziative formative e informative e nell'indagine condotta per approfondire le sue modalità di realizzazione; per questo motivo i criteri non hanno ulteriormente sviluppato il tema e si sono dedicati principalmente agli altri Organismi zonali, di più recente individuazione.

Nonostante questo, appare utile cogliere qui occasione per specificare meglio alcune caratteristiche dell'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia sulle quali si ravvisa ancora l'utilità e l'opportunità di fare chiarezza.

In particolare va precisato che il Referente dell'Organismo previsto all'art. 8 comma 3 del Regolamento D.P.G.R. 41/R/2013 va individuato tra i membri dell'Organismo stesso che appartengono ai comuni/unioni di comuni componenti la Zona, si tratta cioè di un Referente che è pubblico e istituzionale, che è elemento di raccordo dell'Organismo zonale con la Conferenza e con le altre strutture tecniche zonali, con la Regione Toscana e con le altre Zone. Questo in ragione della necessità di avere comunque sempre un punto di riferimento delle istituzioni, anche nei casi in cui le amministrazioni, non avendo al proprio interno figure professionali con competenze pedagogiche in possesso dei titoli previsti dal comma 2, si avvalgono della collaborazione di figure professionali esperte esterne, magari mediante apposito incarico.

Per la Zona si tratta quindi di potersi avvalere anche di competenze pedagogiche esterne, se è necessario in quanto queste non sono reperibili internamente alle amministrazioni, ma di esercitare comunque le funzioni previste mediante l'Organismo nella sua interezza, in quanto questo si configura come un organismo tecnico collegiale, un gruppo tecnico/operativo. Non si possono considerare assolute, quindi, le funzioni di coordinamento zonale semplicemente delegandole ad un soggetto esterno incaricato.

All'interno dell'Organismo, inteso appunto come collegiale, non va trascurata la partecipazione dei soggetti titolari o gestori privati.

L'Organismo di coordinamento può essere strutturato su più livelli, con un nucleo ristretto che si amplia di volta in volta secondo le esigenze.

²¹ Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013

Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia ²²	
natura	tecnica (organismo tecnico collegiale e interdisciplinare –cioè sia gestionale che pedagogico-)
competenze	tematiche: servizi educativi 0-3 e continuità 0-6
funzioni	• supporta la Conferenza sul piano tecnico e organizzativo nella programmazione degli interventi per le materie di competenza • effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici • realizza analisi dei bisogni e criticità • promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi, nel quadro di una programmazione annuale e continuativa • definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari • supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori • promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia • cura relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo) • analizza costi e sistema tariffario dei servizi • applica strumenti per la valutazione e la crescita della qualità dei servizi • realizza monitoraggio interventi e verifica dei risultati • implementa banche dati e flussi informativi • si relaziona strettamente con gli altri due organismi tecnici zonali • è punto di riferimento e presidio territoriale in materia
composizione	• responsabili/tecnici dei comuni/unioni con competenze gestionali • coordinatori pedagogici comunali (funzione ricoperta anche attraverso professionalità esterne di cui ci si avvale) • soggetti titolari e gestori di servizi privati per la prima infanzia • scuole dell'infanzia pubbliche (o referente della rete zonale di scuole) • scuole dell'infanzia paritarie (o referente della rete zonale di scuole paritarie)
figure previste all'interno	• referente (che lo presiede e coordina) appartenente ad un comune/unione • coordinatore pedagogico

²² La tabella ha solo scopo di sintesi e non sostituisce il testo

INDICE

Premessa: il rilancio della governance territoriale e le azioni di sistema per il rafforzamento delle Conferenze	pag.	1
I Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali	“	2
La strutturazione e organizzazione della Zona	“	5
- Organismi di carattere trasversale		
1) La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione	“	5
2) La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale	“	7
- Organismi di carattere tematico		
A) L'Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola	“	10
B) L'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia	“	16